

INTESTAZIONE

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

D.L. n. 19 del 25/03/2020

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il _____ mese _____ anno _____ alle ore _____ in Via/Piazza _____,

I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. : _____, appartenenti al Comando in intestazione danno atto di aver accertato, che

Trasgressore

Cognome e nome : _____ nato a : _____ il : _____ residente a _____
in : _____ patente guida ctg _____ n. _____ rilasciata da _____ il _____

ha violato quanto prescritto dal Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed in particolare l'art. 1 comma 2 lett. a) perché si allontanava dalla propria residenza – domicilio – dimora, senza una comprovata esigenza lavorativa, senza una situazione di necessità o urgenza, senza un motivo di salute o senza altra ragione tale da giustificare lo stato di necessità a bordo di veicolo. L'irregolarità accertata costituisce violazione all'art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall'art. 4 comma 1, che prevede che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si trovava a bordo del veicolo _____ colore _____ targa _____ di proprietà di: _____

Il trasgressore spontaneamente dichiara _____

Sanzione e modalità di estinzione della violazione

NON È PREVISTO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:

L'irregolarità accertata costituisce violazione all'art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, sanzionato dall'art. 4 comma 1, che prevede il pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00 e stabilisce che se il **mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo** così come per il caso accertato. Il Trasgressore viene reso edotto che per la violazione **non può avvalersi delle facoltà del PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA** in quanto non vi è compatibilità con l'art. 16 L. n° 689/1991. L'organo accertatore ad avvenuta contestazione o notificazione della violazione provvederà ad inoltrare il verbale al PREFETTO di _____ per la determinazione della sanzione da pagare. La presente sanzione potrà essere estinta mediante il pagamento della somma che verrà ingiunta secondo la valutazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto), entro 60 gg. dalla contestazione del presente verbale. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire al Prefetto di _____, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. N.B. : viene acquisita in atti originale dell'Autocertificazione resa dal trasgressore in merito ai fatti, redatta su apposita modulistica Ministeriale.

ANNOTAZIONE

Per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento in misura ridotta, dell'importo scontato e **per presentare gli scritti difensivi decorrono dal 16/04/2020** come previsto dall'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (vedi circolare 57/2020 e relativa tabella pubblicate sulla PIF).

Il Presente Verbale verrà inoltrato, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, al **Prefetto di _____**, ufficio sanzioni Amministrative. al quale l'interessato ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, entro i termini di cui sopra, può far pervenire scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

N.B. : viene acquisita in atti originale dell'Autocertificazione resa dal trasgressore in merito ai fatti, redatta su apposita modulistica Ministeriale.

Il Trasgressore

Gli Agenti accertatori

INTESTAZIONE

ESTRATTO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N° 689 E SUCC. MOD.
"MODIFICHE AL SISTEMA PENALE" (TESTO INTEGRATO)

Art. 17. (Obbligo del rapporto).

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dalla L. 20 giugno 1935, n° 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Art. 18. (Ordinanza- ingiunzione).

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso al quale è allegata la ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

RICORSO AMMINISTRATIVO – TUTELA DELLA PRIVACY

RICORSO AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n° 689/1981) **Entro 30 gg.** dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere altresì, di essere sentito dalla medesima: **Prefetto** di _____

TUTELA DELLA PRIVACY I documenti probatori acquisiti all'atto dell'accertamento nonché ogni altra certificazione ivi incluso il presente verbale sono custoditi, nel pieno rispetto della Privacy, negli uffici dell'organo accertatore. I predetti accertamenti rispettano tutte le raccomandazioni fornite dal garante della Privacy con provvedimento del 14 luglio 2005 e verranno utilizzati esclusivamente da questo Ente per l'istaurato procedimento sanzionatorio.

RELATA DI NOTIFICA

L_ sottoscritt_ _____
appartenent_ al _____ ha _____ notificato il presente
processo verbale di accertamento amministrativo che consta di n°2 fasciate consegnandone copia nelle mani di
_____ qualificatosi per _____
riconosciuto per _____ alle ore _____
presso _____.

Data ___/___/20__

I_ notificatore _____

Per ricevuta

 - si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi
pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.